



Regione Siciliana

*Il Vicepresidente
Assessore per l'Economia*

Palermo, 22.11.2021
prot. 7839

Oggetto: Trasmissione Emendamenti al D.D.L. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Al Sen. Daniele Pesco
Presidente della Commissione
Bilancio del Senato

faccio seguito all'audizione di oggi della commissione bilancio del Senato sul ddl bilancio e come anticipato nel corso della stessa, trasmetto le proposte emendative della Regione Siciliana ed al contempo auspico l'accoglimento, da parte del Senato, degli emendamenti proposti dall'ANCI Sicilia al ddl di conversione del decreto legge fiscale che risultano essenziali per scongiurare il dissesto di centinaia di enti locali siciliani.

Resto a disposizione per ogni eventuale integrazione e/o chiarimento.
L'occasione è gradita per porgere i più distinti saluti.

Proposta di emendamento al D.D.L. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

All'articolo 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“ Le Regioni possono rendicontare nell'anno 2021 le spese per l'emergenza Covid sostenute nell'anno 2020 nel periodo post 8 aprile 2020 e sino al 31 maggio non rendicontate alla Struttura del Commissario dell'emergenza Covid ai fini del riparto delle somme previste dall'art.24 del D.l 41/2021 e s.m.i. “

Proposta di emendamento al D.D.L. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

All'art. 169 quarto comma dopo la parola "insularità" è aggiunto "nonché ulteriori 100 milioni di euro annui per l'avvio delle zone franche montane ai sensi della normativa statale".

Proposta di emendamento al D.D.L. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

All'articolo 181, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“ 1bis Le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) si applicano anche alle regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse inferiore al 3 per cento e superiore all'1 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”.

Proposta di emendamento al D.D.L. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Emendamento aggiuntivo

ART.

Definizione agevolata dei tributi locali

1. Con riferimento ai tributi propri le Regioni e gli Enti locali possono stabilire entro il 31.12.2022, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano, con le modalità stabilite dagli stessi Enti, ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche nelle ipotesi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle Regioni e degli Enti locali i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.



Regione Siciliana

*Il Vicepresidente
Assessore per l'Economia*

Palermo, 23 NOV 2021
prot. 7861

Oggetto: Trasmissione Emendamenti al D.D.L. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Al Sen. Daniele Pesco
Presidente della Commissione
Bilancio del Senato

Il Vicepresidente

perviene da parte dei Sindaci dei Borghi più belli d'Italia in Sicilia la richiesta di emendamento che allego, ad integrazione di quelli inoltrati già ieri, auspicandone l'accoglimento da parte del Senato.

Resto a disposizione per ogni eventuale integrazione e/o chiarimento.

L'occasione è gradita per porgere i più distinti saluti.





I Borghi più Belli d'Italia
Il fascino di un'Italia sconosciuta



I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA IN SICILIA ATS

UFFICIO DEL PRESIDENTE

Breve nota esplicativa sull'emendamento discusso con l'arch. Salvatore Arturo Alberti, nostro consulente.

Il punto 15 bis dell'articolo 119 della legge 77/2020 di conversione in legge del dl.n. 34/2020 (decreto Rilancio 1) introduce una limitazione all'accesso alle provvidenze previste nel predetto art-119 (superbonus e bonus sisma) per quegli edifici censiti in catasto alle categorie A1/A8/A/9.

In molti casi rientrano nelle predette categorie anche porzioni di edifici vincolati ex art. 13 della legge 21 Maggio 2004, n.128 meglio nota come "Codice dei beni culturali" ossia i monumenti nazionali, ancorchè di proprietà privata. È evidente come in ragione del vincolo monumentale, quelle parti del monumento non potranno mai essere modificate anche solo per ricavarne due sub che andrebbero ascritti a categorie che possono godere del superbonus e delle altre provvidenze ed agevolazioni contemplate del predetto articolo 119. La coincidenza sulla medesima unità abitativa del doppio vincolo determina una palese ingiustizia se rapportati ad edifici non vincolati ove, operando una semplice variazione, diventerebbe possibile rientrare nelle categorie catastali che possono adire alle agevolazioni.

In secondo luogo, l'impossibilità di accesso alle agevolazioni anche solo per una porzione degli immobili vincolati, determina ancora la rinuncia alle agevolazioni che pure sarebbero utilizzabili per quelle parti di edificio censite nelle categorie A/2-A/7, date le difficoltà che si verrebbero a determinare nell'intervenire su edifici che per loro natura sono profondamente unitari.

Negli ultimi 20 anni si è assistito in Italia al fenomeno della riduzione progressiva dei residenti nei piccoli Borghi o nelle comunità Montane. Le cause del fenomeno sono molteplici a partire dalla carenza delle infrastrutture di collegamento sino alla progressiva diminuzione dei servizi offerti. La fuga dei residenti ha comportato una progressiva riduzione delle entrate che già prima insufficienti in quei centri. Una crisi che si autoalimenta. Le unità edilizie sono state abbandonate da anni al punto che molti sono stati censiti come unità collabenti. Ora non c'è dubbio in quelle unità è possibile agire con il sismabonus mentre possono sorgere non poche difficoltà per l'accesso al bonus per l'efficientamento energetico sia per la impossibilità in centro storico di demolire le facciate per coprirle con il cappotto sia per la "sostituzione" degli impianti di riscaldamento o di refrigerazione. In pratica nulla è possibile sostituire quando le

Piazza Girolamo Sofia n. 1

Codice Fiscale 90021810834-Partita IVA 03594020830- Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030

Email:iborghipiubelliditaliasicilia@gmail.com

Pec:iborghipiubelliditaliainsicilia@pec.it

strutture da sostituire o non sono mai esistite oppure consistevano in elementi mobili che utilizzavano per la combustione il carbone vegetale etc.

Per le considerazioni di cui sopra e limitatamente per quei centri che hanno visto diminuire in maniera considerevole i propri abitanti siano essi i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti che per i comuni montani con popolazione sino a 10.000 abitanti oltre che naturalmente essere ricompresi tra i borghi più belli d'Italia, sarebbe più semplice e opportuno ricorrere alle provvidenze di cui all'art.16 del Tuir che già prevedeva alla lettera h) la realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico.

Al fine di non stravolgere l'impianto finanziario della misura, ovviamente, dovrà trattarsi di una facoltà, di una opzione che si concede a quei soggetti che dovranno o vorranno operare nelle situazioni di difficoltà proprie dell'operare nei borghi con le caratteristiche di cui si è detto prima. Chi sceglie l'opzione di operare con lo strumento potenziato di cui all'art. 16 del Tuir rinuncia ipso facto alle provvidenze di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 119 del dl. 34/2020 convertito in legge n.77/2020.

Nei fatti le misure agevolative dell'art.16 Tuir hanno un tetto complessivo di 96.000,00 euro di cui a carico dell'erario il 50%. Portandolo al 110 % e rinunciando contemporaneamente alle agevolazioni dell'ecobonus si ottiene un risparmio di 48.000,00 euro per ogni intervento localizzato nei centri storici minori

Nel ringraziarvi per l'interessamento auguro buon lavoro.

“I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA IN SICILIA” ATS

Salvatore Bartolotta

Piazza Girolamo Sofia n. 1

Codice Fiscale 90021810834-Partita IVA 03594020830- Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030

Email:iborghipiubelliditaliasicilia@gmail.com

Pec:iborghipiubelliditaliainsicilia@pec.it

Addenda all'art.15 bis

All'articolo 15 bis (introdotto dalla legge Agosto) è aggiunto il seguente comma:

la limitazione di cui al comma precedente non opera nel caso di edifici vincolati ai sensi dell'art.13 della legge 21 Maggio 2004, n. 128 e ss. m. e i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Modifica dell'art.16 bis TUIR (legge 22/12/1986 n. 917)

Nelle zone "A" di cui al decreto 2 aprile 1968 n. 1444 o assimilate dei borghi d'Italia e dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e dei comuni montani con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che negli ultimi 20 anni hanno registrato una consistente diminuzione del numero dei residenti, nonché negli edifici vincolati ai sensi dell'art.13 della legge 21 Maggio 2004, n. 128 e ss. m. e i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) l'importo detraibile dall'imposta lorda è pari al 110% dei lavori di cui agli interventi descritti alla lettera a)b)c)d) f) g)h) e l) come descritti al comma 1 della legge 22/12/1986 n. 917, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

L'utilizzo della agevolazione di cui al comma precedente equivale a rinuncia delle agevolazioni di cui alle lettere a) b) e c) dell'art.119 del D.L. 34/2020 convertito in legge n.77/2020 e s.m.i.

Sono fatte salve le ulteriori agevolazioni di cui al predetto art. 119 nonché gli interventi di cui ai commi 219-224 della legge 27 dicembre 2020 n. 160 ove applicabili.

Al punto 7 del comma 3 dell'art. 16 bis TUIR (legge 22/12/1986 n. 917) alle parole *La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.* è aggiunta la seguente proposizione: nel caso che l'intervento abbia luogo nei borghi d'Italia e nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e nei comuni montani con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che negli ultimi 20 anni hanno registrato una consistente diminuzione del numero dei residenti, nonché negli edifici vincolati ai sensi dell'art.13 della legge 21 Maggio 2004, n. 128 e ss. m. e i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la detrazione e ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Al punto sette del comma 3 dell'art. 16 bis TUIR (legge 22/12/1986 n. 917) è aggiunta la seguente proposizione: nel caso che l'intervento abbia luogo nei borghi d'Italia e nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e nei comuni montani con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che negli ultimi 20 anni hanno registrato una consistente diminuzione del numero dei residenti, nonché negli edifici vincolati ai sensi dell'art.13 della legge 21 Maggio 2004, n. 128 e ss. m. e i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la detrazione di cui al presente punto spetta in ragione del 70% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 50 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e comunque , entro l'importo massimo di 96.000 euro.

N.B

Oltre ai presenti punti avremmo necessità di integrare l'articolo 16-bis superando il limite dei 200 kW da parte di comunità energetiche costituite con partecipazione pubblica o dell'ente locale di riferimento che realizzino parchi di energia in aree opportune anche al di fuori del centro edificato.